



RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

IN ALCUNI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, LA RESPONSABILITÀ CIVILE PUÒ SUSSISTERE A PRESCINDERE DA COMPORTAMENTI DOLOSI O COLPOSI DEL SOGGETTO: SI TRATTA DELLA COSIDDETTA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

IN TAL CONTESTO IL SOGGETTO È CONSIDERATO RESPONSABILE IN RAGIONE DEL RISCHIO CHE DEVE SOSTENERE:

- CHI SVOLGE DETERMINATE ATTIVITÀ (DI SOLITO PERICOLOSE);
- CHI FA USO DELLA COLLABORAZIONE DI ALTRI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA DETERMINATA ATTIVITÀ;
- CHI DISPONE DI BENI CHE POTENZIALMENTE POSSONO ARRECARRE DANNO AD ALTRI.

IN QUESTI CASI SARÀ SUFFICIENTE DIMOSTRARE IL NESSO DI CAUSALITÀ (OGGETTIVO) CHE LEGA L'AZIONE ALL'EVENTO DANNOSO, SENZA NECESSITÀ DI DOVER DIMOSTRARE NÉ LA COLPA NÉ IL DOLO.

SUL VERSANTE DELL'ONERE DELLA PROVA:

A) IL DANNEGGIATO NON È TENUTO A DARE PROVA DELLA COLPA DELL'ALTRO SOGGETTO, DOVENDOSI LIMITARE A DIMOSTRARE DI AVER SUBITO UN DANNO E CHE QUESTO SIA STATO PRODOTTO DA UNA CAUSA RICONDUCIBILE AD UN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA; INCOMBE IN CAPO ALL'AUTORE DEL DANNO PROVARE LA SUSSISTENZA DI UNA DELLE IPOTESI LIBERATORIE DA RESPONSABILITÀ.

B) LA PROVA LIBERATORIA PUÒ ESSERE:

- ESCLUSA (COME PER IL FATTO ILLECITO CAUSATO DAI DIPENDENTI);
- AMMESSA PER CHI DIMOSTRA DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE IL DANNO O PER CASO FORTUITO.

NELL' AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA RIENTRANO LE SEGUENTI FIGURE TIPICHE:

A) RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DAI DIPENDENTI

PADRONI E COMMITTENTI RISPONDONO PER I DANNI CAGIONATI DALL' ATTO ILLECITO DEI LORO DIPENDENTI NELL'ESERCIZIO DEI COMPITI CUI SONO ADIBITI.

NEL CASO DI SPECIE LA RESPONSABILITÀ RICORRE ALLORCHÈ:

- L' AUTORE DEL DANNO SIA LAVORATORE SUBORDINATO;
- L' AUTORE DEL DANNO ABBIA PROCURATO SOFFERENZA A TERZI A CAUSA DI UN SUO COMPORTAMENTO DOLOSO/COLPOSO;
- LA CONDOTTA DOLOSA O COLPOSA SIA STATA DETERMINATA NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

B) RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DA PRODOTTI DIFETTOSI (D. LGS. N. 206/2005).

IL PRODUTTORE È RESPONSABILE DEL DANNO CAGIONATO DA DIFETTI DEL SUO PRODOTTO;

C) RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE

DI REGOLA SONO CONSIDERATE PERICOLOSE QUELLE ATTIVITÀ COSÌ QUALIFICATE DA SPECIFICHE NORME DESTINATE A PREVENIRE SINISTRI E A TUTELARE L'INCOLUMITÀ PUBBLICA, OVVERO QUELLE PER LE QUALI LA PERICOLOSITÀ TROVA RISCONTRO NELLA NATURA DELLE COSE E DEI MEZZI ADOPERATI).

RICORDIAMO:

- **LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA;**
- **IL TRASPORTO DI COMBUSTIBILI;**
- **LA PRODUZIONE DI GAS IN BOMBOLE;**
- **L'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA NEL SETTORE EDILIZIO;**
- **L' ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA MOTOCICLISTICA SU CIRCUITO APERTO AL PUBBLICO;**
- **L' ESECUZIONE DI LAVORI SULLA STRADA PUBBLICA.**

D) RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DA COSE IN CUSTODIA E DA USO DI ANIMALI.

LA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA COSA IN CUSTODIA SI DETERMINA:

- **AD ESEMPIO NEL CASO DI INFILTRAZIONI DI ACQUA DA UN IMMOBILE AD UN ALTRO;**
- **NEL CASO VI SIA UN EFFETTIVO POTERE FISICO DI UN SOGGETTO SULLA COSA, AL QUALE POTERE È CORRELATO IL DOVERE DI CUSTODIRE LA COSA STESSA, CIOÈ DI VIGILARLA E DI MANTENERNE IL CONTROLLO, IN MODO DA IMPEDIRE CHE PRODUCA DANNI A TERZI.**

IL CUSTODE HA L'ONERE DI PROVARE LA CAUSA DEL DANNO ESTRANEA ALLA SUA SFERA DI AZIONE (CASO FORTUITO, FATTO DEL TERZO, COLPA DEL DANNEGGIATO).

E) RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DA ROVINA DI EDIFICI.

IL CODICE PONE IN CAPO AL PROPRIETARIO DI UN EDIFICIO O DI ALTRA COSTRUZIONE LA RESPONSABILITÀ PER DANNI PROCURATI A TERZI DALLA ROVINA DI ESSO, SEMPRECHÈ IL PROPRIETARIO MEDESIMO NON RIESCA A DIMOSTRARE CHE IL CROLLO SIA STATO DOVUTO A CAUSA DIVERSA DA DIFETTO DI MANUTENZIONE O DA VIZIO DI COSTRUZIONE.

IL PROPRIETARIO NON SOLO RISPONDE DEI DANNI DOVUTI PER COLPA PROPRIA (IPOTESI DI CATTIVA MANUTENZIONE), MA ANCHE DI QUELLI CAGIONATI DAL COMPORTAMENTO COLPOSO DI ALTRI SOGGETTI (IPOTESI DI CATTIVA COSTRUZIONE).

F) RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, OVE CONCORRONO QUATTRO PRESUNZIONI PARTICOLARI DI COLPA

- IL CONDUCENTE DI UN QUALSIASI VEICOLO, SPROVVISTO DI ROTAIE, È TENUTO A RISARCIRE IL DANNO CAGIONATO DALLA SUA CIRCOLAZIONE A MENO CHE NON PROVI DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARLO;
- NELL'IPOTESI DI SCONTRO TRA DUE O PIÙ VEICOLI IL CODICE PRESUME CHE SINO A PROVA CONTRARIA CIASCUNO DEI CONDUCENTI ABBIA CONCORSO UGUALMENTE A PROVOCARE IL SINISTRO;
- IL PROPRIETARIO È RESPONSABILE IN SOLIDO CON IL CONDUCENTE A MENO CHE NON DIMOSTRI CHE LA CIRCOLAZIONE SIA AVVENUTA CONTRO LA PROPRIA VOLONTÀ;
- CONDUCENTE E PROPRIETARIO SONO TENUTI A RISARCIRE IL DANNO DERIVANTE DA VIZI DI COSTRUZIONE O DA DIFETTO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO.

GIURISPRUDENZA

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA N. 11794/2022

SE IL PEDONE INCIAMPA SUL TOMBINO SPORGENTE LA RESPONSABILITÀ NON È DEL COMUNE

IL COMUNE NON PUÒ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DEI DANNI SUBITI DA UN PEDONE CHE, IN CONDIZIONI DI PIENA VISIBILITÀ, DI DIVERSA COLORAZIONE DEL MANTO STRADALE, DI AMPIEZZA DEL MARCIAPIEDE, ANZICHÉ ACCORGERSI CON L'ORDINARIA DILIGENZA DELLA PRESENZA DI UN TOMBINO SPORGENTE, ED EVITARLO GRAZIE ANCHE ALL'AMPIEZZA DEL MARCIAPIEDI CHE AVREBBE CONSENTITO UN PERCORSO ALTERNATIVO, ABBIA INVECE OMESSO OGNI CAUTELA RICHIESTA DALLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO E SIA ANDATO AD INCIAMPARE NEL TOMBINO SPORGENTE A CAUSA ESCLUSIVAMENTE DELLA PROPRIA DISATTENZIONE.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 10166/2022

BUCA STRADALE: IL COMUNE NON È RESPONSABILE SE NON È PROVATA LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

VA ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA DEL COMUNE PER MANCANZA DI PROVA DELLA ESATTA DINAMICA DELL'INCIDENTE, ALLORQUANDO, IN RAGIONE DELL'INTERVENUTA RIMOZIONE DEL VEICOLO INCIDENTATO AL TEMPO DELL'INTERVENTO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE SUL POSTO E DEL MANCATO RITROVAMENTO DI TRACCE DI FRENATA O DI TESTIMONIANZE, NON SIA POSSIBILE RICOSTRUIRE, ANCHE IN VIA PRESUNTIVA, LA DINAMICA DELL'INCIDENTE.

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

CASSAZIONE CIVILE N. 10188/2022.

IL COMUNE RISPONDE SOLO SE HA CONCRETI POTERI DI CONTROLLO SULLA STRADA

NEL CASO IN CUI IL COMUNE NON SIA PROPRIETARIO DEL TRATTO DI STRADA OVE SI È VERIFICATO L'INCIDENTE, AFFINCHÈ POSSA ESSERNE PREDICATA LA RESPONSABILITÀ, OCCORRE DIMOSTRARE CHE EFFETTIVAMENTE AVESSE IL POTERE DI ESERCITARE UN QUALSIVOGLIA CONTROLLO O DI ELIMINARE LE SITUAZIONI DI PERICOLO INSORTE E DI ESCLUDERE I TERZI DAL CONTATTO CON LA COSA.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 7173/2022

VA NEGATO IL RISARCIMENTO A CHI INCIAMPA SU UNO SCALINO VISIBILMENTE DISSESTATO

VA NEGATO IL RISARCIMENTO DEL DANNO A CHI INCIAMPA SU UNO SCALINO VISIBILMENTE DISSESTATO E IL CUI STATO DI USURA ERA BEN NOTO IN QUANTO PROPRIO LA CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO DELLA SCALINA AVREBBE DOVUTO INDURRE IL DANNEGGIATO AD USARE MAGGIORE ATTENZIONE NEL PERCORRERE QUEL TRATTO DEL PERCORSO O AD EVITARLO.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

CADE CON LA BICI IN UNA BUCA NON SEGNALATA: NON È SOLO COLPA DEL CICLISTA

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 2667/2022

IN CASO DI CONDOTTA IMPRUDENTE DELL'INFORTUNATO - COME L'AVERE, IN TESI, CIRCOLATO IN BICICLETTA SU UN'AREA INTERDETTA AL TRAFFICO DEI VELOCIPIEDI OCCORRE VERIFICARE SE IL COMPORTAMENTO COLPOSO DELLA VITTIMA VALESSE AD ESCLUDERE OGNI RESPONSABILITÀ DEL COMUNE, CONSISTENTE NELL'AVERE LASCIATA APERTA, INCUSTODITA E PER GIUNTA NON SEGNALATA E NON INTERCETTABILE UNA BUCA DI QUELLE DIMENSIONI E DI QUELLA PROFONDITÀ.

È IN DEFINITIVA LA VERIFICA DEL SE UN COMPORTAMENTO COLPOSO DELLA VITTIMA — COME L'AVERE, IN TESI, CIRCOLATO IN BICICLETTA SU UN'AREA INTERDETTA AL TRAFFICO DEI VELOCIPIEDI — VALESSE AD ESCLUDERE OGNI RESPONSABILITÀ DEL COMUNE, CONSISTENTE NELL'AVERE LASCIATA APERTA, INCUSTODITA E PER GIUNTA NON SEGNALATA E NON INTERCETTABILE UNA BUCA DI GRANDI DIMENSIONI E DI QUELLA PROFONDITÀ.

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA DA PARTE DI UN CANE RANDAGIO: È CASO FORTUITO

L'EVENTO COSTITUITO DALL'INVASIONE DI UN CANE RANDAGIO SULLA SEDE STRADALE È UNA CIRCOSTANZA IDONEA A INTEGRARE GLI ESTREMI DEL CASO FORTUITO, ATTESA L'OGGETTIVA IMPREVEDIBILITÀ E INEVITABILITÀ DEL FATTO.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

CONFORMI:

CASS. CIV. SEZ. III, SENT. 29/07/2016, N. 15761

CASS. CIV. SEZ. III, SENT. 24/02/2011, N. 4476

CASS. CIV. SEZ. VI - 3, ORD. 16/05/2017, N. 12027

CASS. CIV. SEZ. III, ORD. 01/02/2018, N. 2477

CIRCOLAZIONE STRADALE

IN CASO DI TAMPONAMENTO NON OPERA LA PRESUNZIONE EX ART. 2054 C.C.

IN RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE DEL TAMPONAMENTO TRA VEICOLI TROVA APPLICAZIONE NON LA PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITÀ, MA LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA A CARICO DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO INVESTITORE, CHE SI TROVA NELLA PRESUNZIONE DI FATTO DI AVER VIOLATO LA DISTANZA DI SICUREZZA. A CONFERMARLO È LA CASSAZIONE CON SENTENZA 22 FEBBRAIO 2022, N. 5760.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

CONFORMI:

CASS. CIV. SEZ. III, SENT. 29/07/2016, N. 15761

CASS. CIV. SEZ. III, SENT. 24/02/2011, N. 4476

CASS. CIV. SEZ. VI - 3, ORD. 16/05/2017, N. 12027

CASS. CIV. SEZ. III, ORD. 01/02/2018, N. 2477

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

SCONTRO CON UN CERVO NEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELLA REGIONE

QUANDO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DALLA FAUNA SELVATICA SIA INVOCATO IL GENERALE PRECETTO DI CUI ALL' [ARTICOLO 2043 C.C.](#), LA RESPONSABILITÀ PUÒ SPETTARE ALTERNATIVAMENTE O CUMULATIVAMENTE SIA ALLA REGIONE, SIA "AGLI ENTI A CUI SAREBBE IN CONCRETO SPETTATA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE O DELEGATE, L'ADOZIONE DELLE MISURE CHE AVREBBERO DOVUTO IMPEDIRE IL DANNO", A SECONDA CHE L'UNA, GLI ALTRI, O TUTTI E DUE, SIANO VENUTI MENO A REGOLE DI COMUNE PRUDENZA IDONEE A PREVENIRE DANNI A TERZI PREVEDIBILI ED EVITABILI, E SEMPRE CHE TALI CONDOTTE COLPOSE SIANO STATE TEMPESTIVAMENTE ALLEGATE DEBITAMENTE PROVATE.

CASSAZIONE CIVILE N. 1869/2022

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP - CISL

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura.